

TRIBUNALE CIVILE DI LECCE

- Sezione Lavoro -

G.d.L. dr. Amato Carbone – R.g. n. 12599/2019

Note conclusive autorizzate

Per

la prof.ssa **Margarito Anna Simona** nata a Copertino (LE) il 28/09/1978 (MRGSNM78P68C978H), residente a Campi Salentina (LE) alla via Antonio Trevisi nr. 65,

Contro

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in persona del Ministro *pro tempore*;

premessa in fatto

Parte ricorrente, già docente a tempo indeterminato su sostegno, ha partecipato al concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al DDG 85/2018 posizionandosi, all'esito della procedura concorsuale, in relazione alla classe di concorso AB24 – lingua e culture straniere negli istituti di istruzione di II grado (inglese), dodicesima in graduatoria con un punteggio totale pari a 100.

A seguito dell'avviso di convocazione, in data 20 agosto 2019, la prof.ssa Margarito partecipava presso l'USR Puglia, alle operazioni di assunzione in ruolo per l'A.S. 2019/2020 e, in tale occasione, stante la sua posizione in graduatoria, rivendicava, in relazione alla classe di concorso di cui è titolare (AB24), la nomina e l'assegnazione del ruolo presso la provincia di Lecce ove vi era la possibilità di scegliere quale sede di preferenza l'Istituto Magistrale Siciliani.

Tale richiesta veniva inspiegabilmente rigettata dall'USR Puglia che, ritenendo erroneamente che la prof.ssa Margarito fosse attratta da vincolo quinquennale su sostegno, illegittimamente rifiutava la nomina alla stessa.



Mediante il deposito del ricorso introduttivo la prof.ssa Margarito chiedeva, in ottemperanza alla graduatoria di merito approvata all'esito delle operazioni concorsuali, di essere assegnata presso l'Istituto Magistrale "Siciliani" di Lecce.

Nelle more del presente giudizio, il convenuto Ministero, come peraltro sostenuto nel proprio libello difensivo, anziché porre definitivo rimedio all'errore commesso nel rispetto della graduatoria di merito, assegnava la docente ricorrente all'Istituto professionale "Grazia Deledda" di Lecce rendendo di fatto vana la superiore posizione in graduatoria della prof.ssa Margarito.

Al fine di giustificare la propria condotta lesiva dei diritti di parte ricorrente il convenuto Ministero cerca di dare una distorta ricostruzione della realtà dei fatti. In particolare, nelle proprie memorie difensive parte convenuta sostiene che, successivamente alla nomina negata alla prof.ssa Margarito da parte dell'USR Puglia, vi sia stata una sorta di "cambio di rotta" del Ministero il quale, con nota di interpretazione del 30 agosto 2019 ha praticamente riconosciuto le ragioni della docente offrendo una soluzione ritenuta adeguata.

Ebbene così non è. È opportuno *in primis* precisare che la nomina è stata negata alla prof.ssa Margarito semplicemente a causa di un grossolano errore dell'Ufficio Scolastico Regionale Pugliese il quale, unico in Italia, aveva erroneamente ritenuto che la stessa fosse attratta sul vincolo di permanenza quinquennale su sostegno a causa di un palese errore di interpretazione del punto A12 dell'allegato 1 delle istruzioni operative relative alla procedura concorsuale.

Non solo. È comunque evidente che, indipendentemente da come si sia arrivati all'erronea ed illegittima decisione, la stessa è comunque riconducibile ad apparati centrali e/o periferici del convenuto Ministero il quale, presa cognizione dell'errore commesso, avrebbe dovuto, si ribadisce, procedere alle assegnazioni **nel rispetto della graduatoria di merito.**

Così non è stato e la prof.ssa Margarito, anziché essere assegnata all'Istituto Scolastico spettante secondo il punteggio conseguito all'esito delle procedure concorsuali si è vista illegittimamente superare nel diritto di scelta della sede scolastica da tutti i partecipanti al concorso classificatisi ben al di sotto della sua posizione in graduatoria.



Parte convenuta cerca, con affermazioni evidentemente non corrispondenti al vero, di giustificare la propria condotta sul presupposto che la ricorrente avrebbe “accettato senza riserve” l’iter procedurale approntato dal Ministero per porre rimedio all’errore commesso ed ammesso.

Ebbene tale asserzione è falsa in quanto la prof.ssa Margarito, e per lei gli scriventi difensori, hanno contestato per iscritto ogni passaggio che ha condotto all’illegittima assegnazione all’Istituto professionale “Grazia Deledda” anziché al Liceo Magistrale “Siciliani” riservandosi costantemente di agire in sede giudiziaria. In particolare, parte convenuta, nelle proprie memorie, facendo riferimento alle convocazioni del 25 settembre 2019 sostiene che: “In tale occasione la odierna ricorrente ha avuto modo di scegliere tra le province che erano già disponibili alla data del 20.08.2019 ed ha accettato la proposta di assunzione con decorrenza giuridica dall’a.s. 2019/2020 e con decorrenza economica dall’a.s. 2020/2021, **senza alcuna riserva**”.

Tale affermazione è palesemente non veritiera. È infatti vero che con comunicazione depositata proprio in sede di convocazione presso l’USR Puglia in data 25/09/2019 e protocollata al n. 26557 (cfr allegato 6 del ricorso introduttivo) parte ricorrente, preso atto della intervenuta nomina ed assegnazione presso la provincia di Lecce, ribadiva che *“l’accettazione dell’assegnazione della scrivente presso la provincia di Lecce non rappresenta in alcun modo rinuncia ad ogni azione, anche in sede giudiziaria, finalizzata all’ottenimento dell’assegnazione presso l’Istituto Magistrale “Siciliani” di Lecce e all’eventuale richiesta di risarcimento per i danni subiti a causa ed in conseguenza dell’illegittima condotta dell’USR per la Puglia”*.

Non solo. Nelle more del giudizio già introdotto, immediatamente dopo aver appreso della forzata assegnazione presso l’Istituto Grazia Deledda, parte ricorrente, per il tramite degli scriventi procuratori, con comunicazione inviata a mezzo pec in data 09/04/2020 (protocollata ai numeri 8703 e 8715 dell’USR Puglia e 5196 del USP Lecce) e della cui produzione in questa sede si chiede l’ammissione, comunicava nuovamente che l’accettazione temporanea dell’Istituto Scolastico illegittimamente assegnato non rappresentava rinuncia ad ottenere la sede già



richiesta in via stragiudiziale e giudiziale essendo unicamente finalizzata ad evitare il verificarsi di un maggior danno.

In merito alla produzione della richiamata comunicazione si rappresenta che se ne chiede l'ammissione in quanto, in ottemperanza a pacifica giurisprudenza sul punto (*cfr fra le altre Cass. Sezione Lavoro, sentenza n. 33393 del 17/12/2019*), la suddetta prova documentale si è pacificamente formata successivamente allo spirare dei termini preclusivi ed è rilevante in ragione dell'esigenza di replicare alle difese di controparte.

Altrettanto priva di giuridico fondamento è la tesi sostenuta da parte convenuta secondo la quale la (doverosa) modifica delle assegnazioni di sede in autotutela "avrebbe comportato la lesione del legittimo affidamento dei soggetti posti in posizione ampiamente successiva rispetto alla odierna ricorrente". Stando infatti a quanto sostenuto dal convenuto Ministero, parte ricorrente dovrebbe sopportare l'illegittimità della propria assegnazione per non frustrare le aspettative degli altri partecipanti al concorso seppur tutti in una posizione della graduatoria ampiamente successiva rispetto alla prof.ssa Margarito.

Ebbene tale asserzione è illogica ed irrazionale in quanto il principio del legittimo affidamento di matrice giurisprudenziale impone, a determinate condizioni, alla Pubblica Amministrazione (e non al cittadino controinteressato ed incolpevole) di sopportare le conseguenze pregiudizievoli della propria illegittima condotta. A ciò si aggiunga che nel caso di specie tra la data dell'assegnazione (20/08/2019) e il riconoscimento dell'errore (30/08/2019) sono trascorsi appena 10 giorni, termine questo che non ha certamente reso stabile l'affidamento in capo ai soggetti illegittimamente assegnati presso la sede spettante a parte ricorrente.

La assoluta irrazionalità dell'ipotesi richiamata è inoltre evidente se solo si pensa che, qualora fosse vera, si giungerebbe alla irragionevole conseguenza che qualunque cittadino (come la ricorrente) sarebbe costretto, a causa di errori della Pubblica Amministrazione, a vedersi negato un diritto a lui spettante che verrebbe invece concesso a chi quel diritto non ha mai maturato. A solo titolo esemplificativo, seguendo il ragionamento di parte convenuta il vincitore di un concorso erroneamente non ritenuto tale dalla Pubblica Amministrazione,



dovrebbe sopportare la mancata assunzione per non “ledere” il legittimo affidamento di chi a quel posto di lavoro non aveva diritto.

Sul quantum. Segnatamente alla richiesta risarcitoria il convenuto Ministero contesta il *quantum* risarcitorio richiesto relativamente al danno patrimoniale ritenendo che lo stesso si sarebbe potuto rapportare all'utilizzo dei mezzi pubblici e non del mezzo privato.

Parte ricorrente, ingiustamente non assegnata al Liceo “Pietro Siciliani” di Lecce, si è vista costretta a raggiungere la sede scolastica di Racale distante dalla propria abitazione ben 50 chilometri in più rispetto alla sede che gli sarebbe legittimamente spettata.

Ebbene qualora, come vorrebbe sostenere parte convenuta, la ricorrente avesse utilizzato i mezzi pubblici (che collegano Campi Salentina con Racale) per raggiungere la sede lavorativa avrebbe impiegato più di tre ore per il tragitto di andata e lo stesso tempo per il ritorno. Peraltro i disastrosi collegamenti non avrebbero permesso di raggiungere la sede scolastica in tempo e, comunque, avrebbero avuto un costo minimo giornaliero di € 8,60 e quindi superiore a quello previsto per l'utilizzo del mezzo privato.

In ogni caso la docente ricorrente, in considerazione della sospensione dell'attività didattica in presenza dovuta all'imprevedibile emergenza epidemiologica verificatasi nel corso dell'anno scolastico e della conseguente mancata necessità di raggiungere fisicamente la sede lavorativa intende ridurre la propria richiesta risarcitoria.

In particolare la prof.ssa Margarito, in considerazione della sospensione delle attività intervenuta a marzo 2020, è stata costretta a raggiungere l'istituto scolastico di Racale per almeno 112 giorni anziché i 207 giorni previsti con il ricorso introduttivo. Sicchè intende rideterminare la posta di danno relativa agli esborsi necessari per l'utilizzo del mezzo e alle ore dedicate per il raggiungimento della sede e il rientro presso la residenza da € 5.600,00 ad € 2.880,00 (calcolata con i medesi criteri utilizzati nel libello introduttivo del giudizio).

Rimane naturalmente invariata la richiesta risarcitoria relativamente al danno non patrimoniale subito a causa ed in conseguenza della mancata assunzione in ruolo



su scuola secondaria di secondo grado quale docente sulla materia di interesse essendo, a parere della scrivente difesa, ampiamente provato il pregiudizio subito a causa della forzata dequalificazione subita per un intero anno scolastico.

p.q.m.

la prof.ssa Margarito insiste per l'integrale accoglimento del ricorso e conseguente condanna di parte convenuta a trasferirla, in ottemperanza alla graduatoria di merito approvata, presso il liceo magistrale "Pietro Siciliani" di Lecce. In considerazione di quanto sopra rappresentato ridetermina la propria richiesta risarcitoria da € 7.400,00 ad € 4.680,00.

→ Si insiste nell'ammissione della sopra richiamata nota Pec del 9 aprile 2021 attestante l'accettazione con riserva dell'assegnazione presso l'istituto professionale Grazia Deledda.

confida nell'accoglimento delle conclusioni rassegnate.

Lecce li 25 giugno 2021

Avv. Marco Frassanito

Avv. Devis Risolo

